

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 473 – BIS 4 C.P.C. IN MATERIA DI ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI CON LA RICHIESTA DELLA REDAZIONE DI LINEE GUIDA NAZIONALI

I sottoscritti Delegati Michele Bonetti, Nicodemi Roberto, Celletti Giorgia, Vaglio Mauro, Cerè Donatella, Di Tosto Pietro, Cappelli Silvia, Arditi di Castelvetere Cristiana, Vasselli Laura, Alberici Alessandro, Santini Matteo, Tranfa Alessio, Buonomo Andrea, Rampelli Elisabetta, Manasse Andrea, Arpino Laura, Bellucci Roberta, Bianchini Alessandro, Campi Raffaella, Favretto Valerio, Vittori Francesca, Pasotti Larissa, Poerio Giuseppe, Magarò Bianca, Biagioli Valentina, Minozzi Giorgia, Cortellesi Davide, Monaco Mauro, Lipardi Filomena

Oggetto: Modifiche in materia di ascolto del minore nei procedimenti civili ex art. 473 bis 4 c.p.c., linee guida nazionali e formazione dei Magistrati

Premesso che:

- La riforma Cartabia ha profondamente innovato le modalità di ascolto del minore nei procedimenti civili, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti dei minori. Tuttavia, l'applicazione concreta della normativa evidenzia alcune criticità che rischiano di comprometterne l'efficacia.
- L'art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce che il minore che abbia compiuto dodici anni, nonché il minore di età inferiore se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. L'ascolto costituisce la regola, derogabile solo con provvedimento motivato qualora risulti in contrasto con l'interesse del minore, manifestamente superfluo, ovvero nei casi di impossibilità fisica o psichica, o di rifiuto espresso dal minore stesso.
- L'ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni è, quindi, divenuto obbligatorio, e le eccezioni previste non lasciano al giudice la discrezionalità di valutare l'opportunità dell'audizione anche nell'interesse superiore del minore, tenendo conto del livello di conflittualità tra i genitori, della natura della controversia, nonché di eventuali condizioni personali, sociali o fattuali che possano rendere l'ascolto inopportuno o potenzialmente dannoso.
- È, infatti, esperienza comune per gli avvocati constatare come i minori siano frequentemente coinvolti, loro malgrado, nei conflitti tra i genitori, subendone le conseguenze psicologiche e il disagio emotivo. Non sono rari i casi in cui, nelle aule di udienza, il conflitto tra i genitori si acuisce, e l'ascolto del minore può diventare ulteriore fonte di tensione, finendo per nuocere proprio al minore e costituire un ostacolo alla corretta definizione del procedimento.
- È pertanto auspicabile che al magistrato sia riconosciuta discrezionalità nella decisione di disporre o meno l'audizione del minore, anche quando questi abbia compiuto 12 anni di età.
- L'assenza di linee guida nazionali in materia ha, inoltre, determinato una situazione in cui i singoli tribunali adottano protocolli eterogenei, con il rischio concreto di una disciplina non uniforme e di conseguenti disparità di trattamento tra minori in situazioni analoghe.
- In mancanza di una formazione adeguata dei magistrati, l'audizione del minore viene talvolta ridotta a un semplice mezzo di prova equiparato agli altri, o a un mero prolungamento dell'attività processuale. Tuttavia, l'ascolto del minore richiede competenze specifiche, anche al fine di interpretare correttamente comportamenti e risposte che possono essere fortemente influenzati dal conflitto familiare e dalla relazione con i genitori.

Per quanto sopra:

chiedono

che il Congresso Nazionale Forense si faccia portavoce della problematica esposta e si attivi presso le sedi competenti affinché venga proposta la **modifica dell'art. 473-bis.4 c.p.c.**, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni.

Si richiede, altresì che il Congresso Nazionale Forense si faccia portavoce della problematica esposta e si attivi presso le sedi competenti affinché venga proposta:

- la **redazione di linee guida nazionali** che rendano omogenee le modalità di ascolto del minore su tutto il territorio nazionale;
- e la **previsione di una formazione adeguata** per i magistrati, finalizzata alla corretta conduzione dell'audizione del minore e alla tutela effettiva dei suoi diritti.

Roma 15 settembre 2025.

Avv. Michele Bonetti